



ALLEGATO I

## STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI PAVIA"

Testo coordinato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale numero 70 in data 28 novembre 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 23 giugno 2014.

### Art. 1

#### (Costituzione, natura e sede)

1. E' costituita dalla Provincia di Pavia l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia".
2. L'Ufficio d'Ambito è costituito nella forma giuridica dell'Azienda speciale di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 2457 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ed è dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile.
3. L'Azienda Speciale impronta la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. L'Azienda Speciale ha sede legale coincidente con quella della Provincia di Pavia.

### Art. 2

#### (Durata)

1. L'Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato per la realizzazione delle finalità di cui al successivo art. 3.
2. L'Azienda Speciale potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio Provinciale, in conformità alla normativa vigente.

### Art. 3

#### (Finalità)

1. L'Azienda Speciale è l'ente strumentale all'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato che in base all'ordinamento e alla legislazione vigente sono proprie, conferite o delegate alla Provincia di Pavia.
2. In particolare, l'Azienda Speciale supporta funzionalmente la Provincia di Pavia svolgendo attività di programmazione, ricognizione, autorizzazione, vigilanza e controllo finalizzate alla miglior organizzazione e gestione sul territorio di competenza del servizio idrico integrato.

### Art. 4


#### (Funzioni ed attività)

1. L'Azienda Speciale, in qualità di Ente strumentale della Provincia di Pavia, esercita le funzioni a queste attribuite dalla disciplina nazionale e regionale di volta in volta vigente, in materia di organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza.
2. In particolare l'Azienda Speciale:  
I. svolge le seguenti funzioni:  
*a.* attua le decisioni assunte dalla Provincia di Pavia in materia di attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare ed attuare il Servizio Idrico Integrato per il



- conseguimento degli obiettivi previsti dalle normative europee, statali e regionali (inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato);
- b. predisporre le bozze e propone alla Provincia di Pavia l'assunzione dei provvedimenti relativi all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del D.lgs. 152/2006 e del relativo Piano Economico e Finanziario redatti in conformità alle decisioni assunte dalla Provincia di Pavia in relazione alle funzioni di cui alla precedente lettera a);
- c. predisporre le bozze e propone alla Provincia di Pavia l'assunzione dei provvedimenti relativi alla definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra la Provincia e il/i soggetto/i cui compete la gestione del Servizio Idrico integrato;
- d. predisporre le bozze e propone alla Provincia di Pavia l'Assunzione dei provvedimenti relativi alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato (individuata ai sensi della disciplina vigente e conformemente alle decisioni assunte dalla Provincia di Pavia in relazione alla precedente lettera a) e propone, altresì, le modalità di riparto della stessa (tariffa) tra gli eventuali soggetti interessati;
- e. vigila sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del Servizio idrico Integrato, nonché assicura il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra la Provincia di Pavia e la società patrimoniale d'ambito di cui all'articolo 49, comma 3, della LR 26/2003 e s.m.i., esercita il controllo delle attività svolte da tale società per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
- f. predisporre le bozze e propone alla Provincia l'assunzione dei provvedimenti relativi alla definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli Ambiti Territoriali Ottimali limitrofi, anche di altre regioni;
- g. predisporre le bozze e propone alla Provincia di Pavia l'assunzione dei Provvedimenti relativi all'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
- h. rilascia le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento, in conformità agli appositi standard definiti, della banca dati relativa autorizzazioni rilasciate;
- i. rilascia le dichiarazioni di pubblica utilità ed emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al Servizio Idrico Integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego;
- j. assicura la più ampia pubblicità sulle forme di erogazione dei servizi, attiva forme di consultazione delle rappresentanze di utenti e mantiene i necessari collegamenti con la Conferenza dei Comuni della Provincia.
- II. Ai soli fini di ottemperare all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, la Provincia di Pavia, tramite l'Azienda Speciale, effettua le seguenti attività:
- i. ricognizione delle gestioni esistenti nell'Ambito;
- ii. individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- iii. individuazione di eventuali gestioni "salvaguardate";
- iv. definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

Art.5  
(Rapporti con la Provincia)



1. Fermo restando quanto già previsto al riguardo del presente Statuto, i rapporti tra la Provincia di Pavia e l'Azienda Speciale sono disciplinati da apposita convenzione deputata a definire gli obblighi reciproci in un quadro di garanzia dell'autonomia gestionale dell'Azienda e del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Provincia.

2. Spettano in ogni caso alla Provincia:

- la determinazione degli indirizzi strategici dell'Azienda nonché il controllo e la verifica dei risultati della gestione;

-l'approvazione degli atti fondamentali.

#### **Art. 6**

##### **(Capitale di dotazione)**

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda Speciale, composto dai beni e dalle risorse finanziarie conferiti inizialmente dalla Provincia e da quelli successivamente acquisiti nel corso dell'attività, è costituito:

- a. dai proventi derivanti dall'attuazione del Piano d'Ambito;
- b. dalle risorse di cui alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 52/2002 e seguenti;
- c. dai fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", tra Regione Lombardia e i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche Agricole e Forestali;
- d. da erogazioni pubbliche e/o private, contributi pubblici riconducibili al Consorzio "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia";
- e. dai beni mobili, attrezzature, automezzi ed altro di proprietà del Consorzio "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia";
- f. dai beni mobili ed immobili, attrezzature, automezzi ed altro che pervengano, a qualsiasi titolo, all'Azienda Speciale;
- g. da tutti i finanziamenti e/o trasferimenti provenienti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti pubblici, da Gestori/Erogatori e da altri soggetti pubblici e/o privati;
- h. dall'avanzo di amministrazione dell'ultimo rendiconto predisposto dal Consorzio "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia".

#### **Art. 7**

##### **(Organi dell'Azienda Speciale)**


1. Sono organi dell'Azienda Speciale:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c. il Direttore;
- d. l'Organo di revisione economico-finanziaria.

#### **Art. 8**

##### **(Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione)**

1. Ai sensi dell'art. 48 comma I bis della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i. il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti nominati dalla Provincia di Pavia.
2. La Provincia provvede alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione prevedendo una significativa rappresentanza delle amministrazioni locali.
3. In particolare tre dei componenti del Consiglio sono nominati dalla Provincia su indicazione della Conferenza dei Comuni di cui all'art. 48, comma I bis, della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i., garantendo comunque un'equilibrata rappresentanza del territorio della nostra Provincia.



4. La Conferenza dei Comuni provvede a fornire l'indicazione dei nominativi di propria competenza nel rispetto dei requisiti di rappresentanza dei Comuni descritti nel citato art.48, comma 1 bis, della legge regionale n.26/2003 e s.m.i..
5. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in contenzioso con l'Azienda, nonché coloro che rivestono la carica di amministratori, dirigenti e/o di incaricati e/o di dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori/erogatori del Servizi Idrico Integrato nel Territorio della Provincia di Pavia o di soggetti salvaguardati.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
7. Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio, tra i due componenti nominati dalla Provincia. Le funzioni ed i compiti del Presidente sono disciplinati nel successivo articolo 13.
8. Il Presidente nomina fra i Membri del Consiglio di Amministrazione un Vicepresidente che lo sostituisce nel caso di sua assenza o temporaneo impedimento. Nel caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

#### **Art. 9**

##### **(Emolumenti ed Indennità)**

1. Salvo diversa disposizione di legge, i Consiglieri di Amministrazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis, della legge regionale n. 26/2003, svolgono il proprio incarico a titolo onorifico e gratuito.


#### **Art. 10**

##### **(Cessazione anticipata dalla carica di Consigliere di Amministrazione)**

1. La carica di Consigliere di Amministrazione cessa anticipatamente per i seguenti motivi:
  - a. dimissioni irrevocabili presentate da parte di un Consigliere;
  - b. gravi e accertate inadempienze degli obblighi di legge e di statuto;
  - c. assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;
  - d. cessazione dello *status* di Sindaco o Amministratore Locale eletto nei Comuni appartenenti all'ATO per i Consiglieri indicati dalla Conferenza dei Comuni;
2. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), la cessazione dalla carica di Consigliere viene disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con l'assunzione di idoneo provvedimento e comunicata entro 7 giorni al Presidente della Provincia, il quale ne dà immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.
3. Al fine di garantire continuità al servizio, la cessazione del Consigliere per uno dei motivi di cui al comma 1, decorre dalla data di nomina dei loro sostituti da parte della Provincia.
4. La nomina del Consiglieri in sostituzione di quelli cessati avviene secondo le modalità di cui al Precedente art.8 e gli stessi rimangono in carica per il periodo residuo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro Predecessori. In particolare se il Consigliere cessato è stato nominato su indicazione della Conferenza dei Comuni deve essere tale organismo a fornire l'indicazione del nominativo in sostituzione del Consigliere cessato.
5. Nel caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Provincia può provvedere al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il rinnovo del Consiglio avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità descritte al precedente articolo 8.

#### **Art. 11**

##### **(Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)**



1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e almeno una volta a bimestre. Può riunirsi, altresì, su richiesta motivata contenente gli argomenti da trattare di almeno due consiglieri o dell'Organo di revisione economico-finanziaria. Il primo Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Provincia.
2. Il Consiglio si riunisce nella sede dell'Azienda Speciale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere:
  - a. l'indicazione dell'ora e del luogo di riunione del Consiglio;
  - b. l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare;
  - c. le modalità ed i tempi di visione del materiale relativo agli argomenti previsti all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione è inviato tramite posta elettronica certificata e/o a mezzo fax o, alternativamente, mediante altro canale di trasmissione ritenuto idoneo, almeno 3 giorni consecutivi prima della riunione. In caso di urgenza il termine per effettuare la convocazione è ridotto a 24 ore.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano al Presidente i recapiti presso cui andranno inoltrati gli avvisi di convocazione.
6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
10. Alle stesse, senza diritto di voto, partecipa il Direttore con funzioni consultive e possono partecipare i componenti dell'Organo di revisione economico-finanziario.
11. Le sedute vengono verbalizzate dal Direttore o da un dipendente individuato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 12

##### (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

- I. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di governo dell'Azienda Speciale e esercita tutte le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione, mediante assunzione di apposite deliberazioni:
  - a. adotta tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni assunte dalla Provincia di Pavia in materia di attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare ed attuare il Servizio Idrico Integrato, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle normative europee, statali e regionali;
  - b. approva le bozze e propone alla Provincia di Pavia l'assunzione dei provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 2°, punto I, lettere b), e), d), e g);
  - c. approva tutti gli atti relativi allo svolgimento delle funzioni dell'Azienda Speciale indicati al precedente art. 4, comma 2°, punto I, lettere e), f), h) ed i);
  - d. approva altresì tutti gli atti relativi all'espletamento delle attività indicate al precedente art. 4, comma 2°, punto II, lettere i) e ii);
  - e. adotta gli schemi dei seguenti atti che saranno successivamente sottoposti all'approvazione della Provincia;
    - i. Piano programma comprendente la convenzione disciplinante i rapporti tra Provincia ed Azienda Speciale;
    - ii. i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali;
    - iii. il conto consuntivo dell'Azienda Speciale;
  - f. approva i Regolamenti dell'Azienda speciale;
  - g. approva le proposte di modifica al presente Statuto da sottoporre alla Provincia;



- h. delibera la nomina e la revoca del Direttore;
- i. vigila sull'operato del Direttore e degli uffici;
- j. Approva la dotazione organica e l'organizzazione dell'Azienda speciale su proposta del Direttore.

#### Art. 13

##### (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - a. ha la legale rappresentanza dell'Azienda Speciale di fronte ai terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative ed in procedure arbitrali;
  - b. convoca, coordina e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - c. firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio;
  - d. vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio;
  - e. cura le relazioni esterne dell'Azienda Speciale anche nei confronti di altri Enti e con le Autorità statali e regionali;
  - f. promuove tutte le iniziative legali, i provvedimenti conservativi e in genere tutti i ricorsi e le azioni, nominando all'uopo avvocati o procuratori ed informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione delle decisioni assunte;
  - g. sottoscrive le convenzioni, i protocolli di intesa e agli accordi di programma;
  - h. esercita tutte le altre funzioni che gli siano demandate dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Le dimissioni del Presidente debbono essere presentate per iscritto e decorrono dal momento cui la Comunicazione è acquisita al protocollo dell'Azienda Speciale. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente fino alla nuova elezione. Qualora il Vicepresidente sia temporaneamente impedito, Presidente è sostituito, fino alla successiva elezione, dal Consigliere più anziano per età.

#### Art. 14


##### (Nomina del Direttore, durata e cessazione)

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nelle forme previsti dalla legge, tra coloro che, in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico, dimostrino altresì di aver acquisito esperienza specifica presso enti di aziende pubbliche o private operanti nei settori ambientale e idrico.
2. Il Direttore non potrà comunque essere nominato tra coloro che prestano servizio o ricoprono incarichi presso soggetti gestori/erogatori del servizio idrico integrato.
3. Il Direttore resta in carica per il periodo di naturale durata del Consiglio di Amministrazione.
4. La cessazione dell'incarico può avvenire per i seguenti motivi:
  - a. dimissioni volontarie;
  - b. motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta per accertata grave inadempienza contrattuale;
  - c. motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta per giusta causa, previa conforme parere dell'organo di revisione economico finanziaria;
5. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare, temporaneamente, le funzioni dello stesso ad altro dipendente dell'Azienda.
6. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore è regolato dall'apposito contratto individuale di lavoro.

#### Art. 15

##### (Competenze del Direttore)

1. Il Direttore attua gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della gestione e del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario dell'Azienda Speciale. Lo stesso, in base al mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione,



definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Azienda Speciale.

2. In particolare il Direttore:

- a. sovrintende, con autonomia decisionale, all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Azienda, per il raggiungimento degli obiettivi generali della medesima;
- b. svolge le funzioni di datore di lavoro, dirige il personale dell'Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti;
- c. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema degli atti deliberativi;
- d. prende normalmente parte con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
- e. provvede alla stipula dei contratti di lavoro e di fornitura di beni e servizi;
- f. riveste il ruolo di responsabile dei procedimenti di competenza dell'Azienda, laddove non decida di attribuire tale funzione ad altro dipendente dell'Azienda stessa;
- g. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o del responsabile eventualmente individuato;
- h. provvede a tutti gli altri Compiti a lui riconducibili determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- i. attua la gestione del personale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda.

3. Il Direttore, sotto la propria responsabilità, ha comunque facoltà di delegare l'esercizio di proprie competenze, compresa la firma dei relativi atti, ad altra figura professionale appartenente alla struttura Aziendale.

#### Art. 16

##### (Organo di revisione economico - finanziaria)

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad apposito organo di revisione economico-finanziaria composto da uno a tre membri nominati dal Presidente della Provincia di Pavia secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale.

2. L'organo di revisione economico-finanziaria esercita le funzioni previste dalla legge ed esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione e, in specie, sui progetti di investimento e sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa.

3. Qualora nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di revisione riscontri gravi irregolarità nelle attività dell'Azienda ha il dovere di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, consegnando al Presidente dello stesso una dettagliata relazione.

4. I componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria devono essere scelti tra persone abilitate a svolgere questo compito.

5. I componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo stesso; non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.

6. Non possono essere nominati componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, e, se nominati, decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci revisori delle società per azioni, nonché:

- a. i componenti del Consiglio Provinciale e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale;
- b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda e del Direttore;
- c. coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- d. coloro che rivestono la carica di amministratori, dirigenti e/o di incaricati e/o di dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori/erogatori del Servizio Idrico Integrato nel Territorio della Provincia di Pavia o di soggetti salvaguardati;
- e. coloro che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda o contenziosi pendenti con la stessa.



7. Salvo diversa disposizione di legge, i componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis, della legge regionale n. 26/2003, svolgono il proprio incarico a titolo onorifico e gratuito.

8. I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

**Art. 17**  
**(Contabilità Finanziaria)**

1. Per la contabilità finanziaria dell'Azienda Speciale si applicano le norme vigenti.

**Art. 17 bis**  
**(Utile d'esercizio)**

1. L'utile d'esercizio evidenziato dal Bilancio di esercizio approvato è destinato nell'ordine:
- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva in una percentuale corrispondente almeno al 5% dell'utile di esercizio fino a che detta riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale di dotazione;
  - b) all'incremento del fondo rinnovo strutture ed attrezzature in una percentuale fino al 10%;
  - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal Piano-programma in una percentuale fino al 10%.

Il fondo di riserva di cui alla precedente lettera a) è da considerarsi ad ogni effetto riserva obbligatoria, mentre i fondi di cui alle lettere b) e c) sono facoltativi in quanto strettamente correlati al Piano-Programma degli investimenti ed al programma di rinnovo delle strutture ed attrezzature. Ne consegue che, nel caso in cui il piano programma degli investimenti ed il bilancio preventivo annuale e pluriennale non contengano specifici riferimenti a programmi di rinnovo di strutture ed attrezzature o di investimento ovvero nel caso in cui per l'attuazione di detti piani e programmi sia sufficiente un accantonamento inferiore alla percentuale stabilita i corrispondenti importi ovvero le eccedenze saranno versati alla Provincia.

Il versamento della quota di utile di esercizio di spettanza della Provincia sarà eseguito, di norma, entro il termine di tre mesi dalla data in cui il Bilancio di esercizio è stato definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale, tenuto conto della situazione di liquidità dell'Azienda.

2. Nel caso in cui, in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, dovessero registrarsi riserve disponibili che eccedano la misura del quinto di capitale di dotazione di cui al precedente comma 1 lett. a), ovvero che eccedano i fabbisogni correlati al rinnovo impianti e strutture ed investimenti programmati di cui al precedente comma 1 lettere b) e c), con conseguente esubero di risorse finanziarie in capo all'Azienda, il Consiglio provinciale, previa istruttoria tecnica ed acquisito il parere dell'Organo di revisione della Provincia, potrà deliberare in merito alla loro acquisizione alla Provincia."

**Art. 18**  
**(Accesso agli atti)**

1, Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività dell'Azienda Speciale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 184/2006.

**Art. 19**  
**(Vigilanza e controllo)**

1. L'Azienda Speciale trasmette alla Provincia il piano programma contenente lo schema della relativa convenzione, in vista della successiva verifica ed approvazione da parte del Consiglio Provinciale.





2. L'Azienda Speciale, all'inizio dell'esercizio finanziario, trasmette al Consiglio Provinciale i bilanci economici di previsione annuale e triennale nonché il conto consuntivo relativo all'annualità precedente per gli adempimenti di competenza. La Provincia provvede ad approvare il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo, laddove accertati la rispondenza dei documenti trasmessi ai principi di contabilità pubblica.

3. L'Azienda Speciale, all'inizio di ogni esercizio finanziario e comunque entro il 30 gennaio di ogni anno invia alla Provincia una relazione tecnica dettagliata che evidenzia le funzioni e le attività svolte, nell'esercizio precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali ed agli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale.

#### **Art. 20**

##### **(Norma transitoria)**

1. Per quanto attiene al regime transitorio, sino all'effettiva entrata in servizio dell'Azienda Speciale vige la disciplina di cui all'apposita convenzione approvata con d.g.p. n. 23/2011 del 28.1.2011 prorogata con successiva d.g.p. n. 191/2011 del 27.6.2011.

---

*Pavia, 05 febbraio 2015*

Io sottoscritta dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, Segretario Generale della Provincia di Pavia,  
Certifico che il presente atto, formato e sottoscritto in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 9 (nove) pagine a video. Il presente atto viene da me, Segretario, sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il Segretario Provinciale

Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano